



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Documento per la consultazione

Disposizioni in materia di piani di risanamento

Il documento illustra le disposizioni che la Banca d'Italia intende adottare per applicare il Regolamento Delegato (UE) N. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018 e per coordinare le esistenti previsioni sui piani di risanamento.

La consultazione avrà durata di 50 giorni dalla pubblicazione del presente documento. Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata ram@pec.bancaditalia.it; in mancanza di casella PEC, il mittente può inviare una missiva cartacea al seguente indirizzo: Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, via Nazionale 91, 00184 ROMA. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata al seguente indirizzo e-mail: Servizio.ram.procedure_vigilanza_rischi.2@bancaditalia.it.

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni inviate per posta elettronica non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

Aprile 2020

1. Sintesi delle disposizioni poste in consultazione

Le disposizioni che si sottopongono a consultazione danno applicazione al Regolamento Delegato (UE) N. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018 (“**Regolamento delegato**”) che precisa i criteri di valutazione dell’impatto del dissesto di un ente – banca o SIM – sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento, ai fini dell’identificazione degli enti cui può essere riconosciuta la possibilità di redigere piani di risanamento in forma semplificata, ovvero per i quali deve essere mantenuto l’obbligo di predisporre piani di risanamento in forma ordinaria ai sensi della direttiva 2014/59/UE (cd. BRRD), così come recepita nel Testo unico Bancario (TUB), Titolo IV, Capo 01-I, per le banche e nel Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria (TUF), Titolo IV, Capo I-bis, per le SIM.

Il Regolamento delegato dispone che la valutazione dell’impatto del dissesto di un ente avvenga sulla base di criteri di tipo quantitativo e qualitativo da considerarsi in due fasi successive. Quando la fase quantitativa consente di presumere che l’impatto del dissesto dell’ente non dovrebbe produrre serie ripercussioni negative sui mercati, sugli altri enti e sulle condizioni di finanziamento, si procede alla valutazione qualitativa dell’ente che potrà o meno confermare i risultati della prima fase.

Il Regolamento abroga e sostituisce i precedenti Orientamenti sull’applicazione di obblighi semplificati di cui all’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE adottati dall’Autorità bancaria europea (EBA/GL/2015/16).

Il Regolamento delegato attribuisce alle autorità competenti alcune discrezionalità per la determinazione dei criteri quantitativi e qualitativi da considerare. Con il presente schema di provvedimento la Banca d’Italia intende esercitare le discrezionalità ad essa spettanti con riferimento alle banche meno significative e alle SIM.

In particolare, le disposizioni in consultazione:

1. in applicazione della discrezionalità di cui all’art. 2, par. 1 del Regolamento, prevedono come criterio qualitativo aggiuntivo per l’individuazione delle banche tenute ad adottare piani di risanamento in forma ordinaria, la qualifica di *high-priority* (cd. “*HP*”) ⁽¹⁾;
2. in applicazione della discrezionalità di cui all’art. 3, par. 1, lett. b) del Regolamento, dispongono una ponderazione del 25% per gli indicatori previsti all’Allegato II del Regolamento;
3. in applicazione della discrezionalità di cui all’art. 3, par. 3 del Regolamento, prevedono una soglia pari al 14,3%.

L’esercizio delle tre discrezionalità elencate è dettato dalla volontà di porsi in continuità con l’approccio di vigilanza precedentemente adottato per l’individuazione degli enti cui è riconosciuta la possibilità di redigere piani di risanamento in forma semplificata, ovvero per i quali è mantenuto l’obbligo di predisporre piani di risanamento in forma ordinaria.

⁽¹⁾ La qualifica di HP è assegnata dalla BCE alle banche meno significative ai fini della definizione dell’intensità dell’azione di vigilanza.

Con l'occasione, con le disposizioni poste in consultazione si procede a coordinare, all'interno del medesimo testo, le novità introdotte dal Regolamento delegato con gli Orientamenti dell'EBA sull'elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento (EBA/GL/2015/02), e sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento (EBA/GL/2014/06) ⁽²⁾, nonché con la Raccomandazione sul trattamento delle entità in un piano di risanamento di gruppo (EBA/REC/2017/02) ⁽³⁾ attualmente applicati dalle banche e dalle SIM nella redazione dei rispettivi piani di risanamento.

La consultazione ha durata di 50 giorni. Tale durata concilia quanto comunicato dalla Banca d'Italia il 20 marzo 2020 relativamente alla proroga dei termini e altre misure temporanee per mitigare l'impatto del COVID-19 sul sistema bancario e finanziario italiano con la possibilità di adottare una consultazione ridotta tenuto conto che nell'esercizio delle discrezionalità previste dal Regolamento la Banca d'Italia intende adottare un approccio in linea con quello già oggi adottato per l'identificazione degli enti ammessi alla redazione di piani di risanamento semplificati.

Per definire le modalità di esercizio delle discrezionalità nazionali è stata svolta, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della Banca d'Italia sull'emanazione degli atti normativi o di contenuto generale, un'analisi d'impatto della regolamentazione ("AIR") allegata al presente documento di consultazione ⁽⁴⁾.

In sede di prima applicazione dei criteri previsti dal nuovo Regolamento delegato è previsto un regime transitorio.

⁽²⁾ Gli Orientamenti citati sono stati attuati dalla Banca d'Italia, tramite rinvio agli stessi contenuto nel provvedimento n. 193605 del 15 febbraio 2017.

⁽³⁾ La Banca d'Italia si è conformata alla Raccomandazione con il 10° aggiornamento (del 24 settembre 2018) della Circolare n. 269 del 7 maggio 2008.

⁽⁴⁾ Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Disposizioni in materia di piani di risanamento

1. Premessa

Le disposizioni del Testo unico Bancario (“TUB”), Titolo IV, Capo 01-I e del Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria (“TUF”), Titolo IV, Capo I-bis, disciplinano gli obblighi delle banche, delle SIM e delle capogruppo di gruppi bancari o di SIM di dotarsi di piani di risanamento individuali o di gruppo.

Le predette disposizioni sono integrate dal Regolamento delegato (UE) n. 2016/1075 e dal Regolamento delegato (UE) n. 2019/348 ⁽⁵⁾, nonché dalla Raccomandazione sul trattamento delle entità in un piano di risanamento di gruppo (EBA/REC/2017/02), e dagli Orientamenti emanati dall’Autorità Bancaria Europea sull’elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento (EBA/GL/2015/02) e sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento (EBA/GL/2014/06).

Con il presente provvedimento, adottato in forza degli artt. 69-*quater*, 69-*quinquies*, 69-*decies* e 69-*undecies* del TUB e 55-*bis* e 55-*ter* del TUF, la Banca d’Italia detta disposizioni attuative del Titolo IV, Capo 01-I del TUB e del Titolo IV, Capo I-bis del TUF per la definizione del contenuto minimo dei piani di risanamento e per la previsione di modalità semplificate di redazione degli stessi.

2. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si definiscono:

- “*SIM*”: le SIM di cui all’art. 55-*bis* del TUF;
- “*ente*”: le banche o le SIM;
- “*banche significative*”: le banche e le capogruppo di gruppi bancari soggette alla supervisione diretta della BCE ai sensi del Regolamento (UE) n. 1024/2013 (“RMVU”);
- “*banche meno significative*”: le banche e le capogruppo di gruppi bancari soggette alla supervisione diretta della Banca d’Italia ai sensi dell’RMVU;
- “*Autorità di vigilanza*”: a seconda dei casi, la BCE o la Banca d’Italia, in armonia con il riparto di competenze previsto ai sensi dell’RMVU;

⁽⁵⁾ Che abroga le EBA/GL/2015/16 “Orientamenti sull’applicazione di obblighi semplificati di cui all’articolo 4, paragrafo 5 della Direttiva 2014/59/UE”.

- “*Regolamento delegato*”: il Regolamento delegato (UE) n. 2019/348, che specifica i criteri di valutazione dell'impatto del dissesto di un ente sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento

3. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano:

- su base individuale: alle banche e alle SIM tenute alla redazione di piani di risanamento individuali ai sensi dell'art. 69-*quater* del TUB e dell'art. 55-*ter* del TUF ⁽⁶⁾;
- su base consolidata: alle capogruppo di gruppi bancari e alle capogruppo di gruppi di SIM tenute alla redazione di piani di risanamento di gruppo ai sensi dell'art. 69-*quinquies* del TUB e dell'art. 55-*ter* del TUF ⁽⁷⁾.

4. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi relativi al Titolo IV, Capo 01-I del TUB e al Titolo IV, Capo I-bis del TUF:

- *richiesta di predisporre un piano di risanamento individuale ai sensi dell'art. 69-*quater*, co. 2, TUB (termine: 90 giorni);*
- *richiesta di predisporre un piano di risanamento di gruppo ai sensi dell'art. 69-*quinquies*, co. 2, TUB (termine: 90 giorni);*
- *provvedimenti ai sensi dell'art. 69-*sexies*, co. 3, TUB (termine: 90 giorni);*
- *provvedimenti ai sensi dell'art. 69-*decies* TUB (termine: 90 giorni);*

5. Modalità ordinarie di adempimento degli obblighi in materia di piani di risanamento

Le banche e le SIM che sono tenute alla redazione di un piano di risanamento, individuale o di gruppo, procedono alla sua redazione in conformità a quanto previsto dal TUB, dal TUF, dal Regolamento delegato (UE) n. 2016/1075, nonché dalla Raccomandazione sul trattamento delle entità in un piano di risanamento di gruppo (EBA/REC/2017/02) e dagli Orientamenti dell'Autorità bancaria europea, sull'elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi dei piani di risanamento (EBA/GL/2015/02) e sulla serie di scenari da utilizzare nei piani di risanamento (EBA/GL/2014/06).

⁽⁶⁾ Ai sensi dell'art. 69-*quater*, co. 2, TUB e dell'art. 55-*ter*, co. 1, TUF, non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento individuali le banche e le SIM appartenenti a gruppi italiani, oppure sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, salvo che ciò non sia loro specificamente richiesto dall'Autorità di vigilanza.

⁽⁷⁾ Ai sensi dell'art. 69-*quinquies*, co. 2, TUB e dell'art. 55-*ter*, co. 2, TUF, non sono tenute a dotarsi di piani di risanamento di gruppo le capogruppo di gruppi bancari e le società di vertice di gruppi di SIM sottoposte a vigilanza consolidata in un altro Stato comunitario, salvo che ciò non sia loro specificamente richiesto dall'Autorità di vigilanza.

Il piano di risanamento include ogni informazione necessaria a dimostrare l'idoneità delle opzioni di risanamento a riequilibrare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente o del gruppo in caso di suo significativo deterioramento. Deve essere assicurata la piena coerenza dei contenuti del piano di risanamento con il modello di business e le caratteristiche dell'ente o del gruppo, nonché con quanto rappresentato nel *risk appetite framework* (RAF) ove presente, e nel processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale (ICAAP) e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP).

Il presente paragrafo non si applica alle banche e alle SIM per le quali l'Autorità di vigilanza abbia disposto la possibilità di adottare piani di risanamento in forma semplificata.

6. Piani di risanamento in forma semplificata

Il contenuto informativo minimo dei piani semplificati è conforme allo schema fornito all'Allegato A e include ogni informazione necessaria a dimostrare l'idoneità delle opzioni di risanamento a riequilibrare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente o del gruppo in caso di suo significativo deterioramento. Deve essere assicurata la piena coerenza dei contenuti del piano di risanamento con il modello di business e le caratteristiche dell'ente o del gruppo, nonché con quanto rappresentato nel *risk appetite framework* (RAF) ove presente, e nel processo di valutazione dell'adeguatezza del capitale (ICAAP) e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP).

Fatto salvo quanto previsto al successivo periodo, possono adottare piani di risanamento in forma semplificata ⁽⁸⁾:

- le banche meno significative per le quali, ai sensi del Regolamento delegato, risulti un punteggio quantitativo inferiore alla soglia dello 0,25% ⁽⁹⁾;
- le SIM per le quali il punteggio quantitativo calcolato sulla base dei quattro indicatori di cui all'allegato II del Regolamento delegato, ponderati ciascuno al 25%, risulti inferiore alla soglia dello 14,3% ⁽¹⁰⁾.

In applicazione degli artt. 2 e 4 del Regolamento delegato, non possono in ogni caso adottare piani di risanamento in forma semplificata:

- a) le banche meno significative cui è comunicata la qualificazione di *high-priority* disposta dalla BCE ⁽¹¹⁾;
- b) le altre banche meno significative e le SIM per le quali la Banca d'Italia, in applicazione degli altri criteri qualitativi previsti agli artt. 2 e 4 del Regolamento delegato, accerti con apposito provvedimento la probabile significatività dell'impatto del dissesto.

Le banche meno significative e le SIM di cui alle lett. a) e b) redigono i propri piani di risanamento secondo le modalità ordinarie (cfr. par. 5).

⁽⁸⁾ Per le banche significative la possibilità di adottare piani di risanamento in forma semplificata è determinata dalla BCE.

⁽⁹⁾ Art. 1, par. 2 del Regolamento delegato. Il punteggio quantitativo è determinato annualmente sulla base delle ultime segnalazioni FINREP al 31 dicembre disponibili.

⁽¹⁰⁾ Art. 3, par. 1 e 3 del Regolamento delegato. Il punteggio quantitativo è determinato annualmente sulla base delle ultime segnalazioni FINREP al 31 dicembre disponibili.

⁽¹¹⁾ La comunicazione è effettuata dalla Banca d'Italia entro il 15 gennaio di ogni anno.

Entro il 15 gennaio di ogni anno, la Banca d'Italia comunica agli enti interessati il rispettivo punteggio quantitativo superiore alla soglia prevista dalle presenti disposizioni. Entro il medesimo termine, la Banca d'Italia comunica l'adozione degli eventuali provvedimenti di cui alla lett. b).

7. Obblighi di comunicazione e riesame

I piani di risanamento sono riesaminati e, se necessario, aggiornati:

- a) con cadenza annuale, dalle banche e dalle SIM tenute alla redazione di piani di risanamento secondo le modalità ordinarie;
- b) con cadenza biennale, dalle banche e dalle SIM che abbiano adottato piani di risanamento in forma semplificata.

Il piano di risanamento aggiornato, ovvero l'attestazione che esso non necessita di aggiornamenti, è trasmesso all'Autorità di vigilanza entro il 30 aprile dell'anno in cui è effettuato il riesame.

Le banche e le SIM dotate di piani di risanamento in forma semplificata per le quali l'Autorità di vigilanza determini successivamente la necessità, ai sensi del Regolamento delegato e delle presenti disposizioni, di adottare un piano di risanamento in forma ordinaria, trasmettono alla stessa il piano aggiornato entro 120 giorni dalla data in cui è comunicata la necessità di redigere il piano secondo le modalità ordinarie.

Resta fermo l'obbligo di procedere al riesame e all'eventuale aggiornamento del piano in ogni caso di significativo mutamento della struttura giuridica o organizzativa, o della situazione patrimoniale o finanziaria dell'ente o del gruppo. In questi casi, il piano aggiornato è trasmesso tempestivamente all'Autorità di Vigilanza.

8. Entrata in vigore e regime transitorio

Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia.

In sede di prima applicazione, la Banca d'Italia effettua la comunicazione prevista al par. 6 entro 15 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Le banche meno significative non qualificate *high-priority* tenute alla redazione del piano di risanamento in forma ordinaria in accordo alla comunicazione ricevuta, adeguano e trasmettono alla Banca d'Italia i propri piani entro il 31 dicembre 2020.